

Comune di Modica
Libero Consorzio di Ragusa
Affidamento dell'incarico di Medico Competente con le incombenze di cui al
D. Lgs 81/08, per il Comune di Modica per il periodo dal 1/10/2021 al
30/09/2024.

CONVENZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno 07 del mese di Ottobre nella Residenza Municipale di Modica, tra il Comune di Modica, rappresentato dal Ing. Francesco Paolino nato a Scicli il 22.11.1956, domiciliato presso il Palazzo di Città sito in Piazza Principe di Napoli n.17, in qualità di Responsabile XI Settore e il dott. Marcello Maltese, nato a Ragusa il 28.07.1968 C.F.: MTLMCL68L28H163J - P.IVA: 01288210881, iscritto all'ordine dei medici di Ragusa n. 2168 residente in Modica CAP 97015 alla via Vanella 179 n. 7/C, in qualità di Medico Competente in possesso dei requisiti previsti dall'art.38 D. Lgs 81/08: iscrizione elenco Nazionale dei Medici Competenti al n. 12727 (in appresso denominato anche "Professionista"), giusta determina dirigenziale di affidamento n. 2909 del 01/10/2021, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico

Il presente disciplinare è finalizzato a definire i compiti e gli adempimenti previsti in materia di "Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" dal D. L.gs n. 81 del 09.04.2008. A tal uopo, il Professionista si impegna ad organizzare all'interno dell'Ente, in qualità di Medico Competente, il Servizio sanitario aziendale e a prestare la propria collaborazione professionale a favore del Comune di Modica, in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il datore di lavoro dell'Ente e il RSPP, cui si rapporta e risponde in termini di risultato delle prestazioni effettuate.

ART. 2

Condizioni contrattuali

L'incarico è subordinato alle condizioni della presente convenzione ed affidato dall'Amministrazione e dal professionista accettato, senza eccezioni.

ART. 3

Prestazioni

Il Dott. Marcello Maltese, nella qualità di Medico Competente assume i seguenti obblighi:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

b) effettuazione di visite specialistiche audiometriche, spirometriche e audiovisive con apposita strumentazione diagnostica, fornita dal medico stesso;

c) effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore;

d) programmazione e valutazione di approfondimenti specialistici;

e) informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;

f) nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente, all'attivazione dei corsi di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi e danni da lavoro;

g) assunzione di responsabilità connesse all'incarico, tenuta e gestione della documentazione aziendale, delle scadenze, della corrispondenza e di tutta la parte amministrativa riguardante l'attività di medico competente in modo autonomo ed indipendente;


h) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

i) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, per il periodo dell'incarico, presso lo studio medico del professionista, ove si svolgeranno le visite mediche e gli accertamenti complementari previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria stilato dal medico competente, sulla base dei rischi valutati;

j) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni e con salvaguardia del segreto professionale;

k) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

l) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla



necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

l/bis) attivazione ed espletamento di corsi di formazione per primo soccorso ai dipendenti incaricati;

m) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria;

n) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica del lavoratori;

o) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dev'essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

p) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

q) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

r) collaborazione anche tramite espressione di parere, sulla gestione dell'emergenza COVID 19.


ART. 4

Collaborazioni

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti di laboratorio e diagnostici ritenuti necessari per la formulazione dei giudizi di idoneità, della collaborazione di laboratori di analisi cliniche e di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sostiene gli oneri economici, e secondo quanto previsto codice degli appalti.

ART. 5

Espletamento delle attività

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

Il medico competente, per l'espletamento delle attività di competenza di cui al D. lgs 81/2008 e s.m.i., dovrà garantire:

1. le attrezzature utili allo svolgimento delle attività di cui al punto "b" dell'art.3 della presente convenzione o fornendole egli stesso o avvalendosi della collaborazione di altri medici specialisti dotati delle necessarie attrezzature senza ulteriori aggravii di spesa per l'Ente;
2. la collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione come regolato dal D. Lgs 81/08;
3. l'espletamento delle attività connesse alle sue funzioni personalmente, in modo autonomo ed indipendente;
4. la gestione delle visite dei dipendenti in modo autonomo nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento agli artt.25 e 41 del D.lgs. 81/2008;
5. redazione e trasmissione ai Datori di Lavoro di relazione quadrimestrale sull'attività svolta.

I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti, durante il periodo di incarico, dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione (funzionario dipendente dell'Ente), e/o A.S.P. (dipendenti dell'Ente).

ART. 6

Decorrenza e durata

La durata del presente disciplinare è stabilita in anni 3 a decorrere dal 01/10/2021 e fino al 30/09/2024;

ART. 7

Recesso

Il recesso dell'incarico da parte del Medico Competente nell'espletamento dell'incarico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. Ove il recesso dell'incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per prestazione parziale (con la percentuale riferita all'importo pattuito).

ART. 8

Compenso e modalità di pagamento

L'importo sarà liquidato come segue:

La somma di €. 2.375,00 relativa all'anno 2021 al decorso del trimestre.

La rimanente somma, sarà liquidata in rate quadrimestrali posticipate.



Le somme saranno liquidate dietro presentazione di regolare documento fiscale.

Il compenso per le prestazioni succitate è stabilito nell'importo complessivo di euro 28.500,00 (euro ventottomilacinquecento/00) per l'intero periodo, pari ad euro/anno 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00) per ogni anno, comprensivo di IVA come per legge.

ART. 9

Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali imputabili al "Professionista", il Comune di Modica avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R. con 3 giorni di preavviso e senza alcun debito a carico del Comune di Modica.

ART. 10

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente incarico è competente il foro di Ragusa.

Art. 11

Disciplina applicabile

Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato, agli articoli 2222 e 2230 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con DPR 22/12/1986 n. 917 e alle disposizioni di cui al DPR 600/73, nonché ad ogni altra disposizione di legge e regolamento applicabile.

Il presente contratto è soggetto a registrazione con spese a carico del professionista.

ART. 13

Domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) L'Ingegnere Francesco Paolino nella qualità come sopra specificata e per la carica ricoperta presso il Comune di Modica sito in Piazza Principe di Napoli n. 17;
- b) il Professionista Dott. Marcello Maltese residente in Modica alla via Vanella 179, n. 7/C., Studio Medico in via Aldo Moro civ. 29, Modica.

ART. 13

Normativa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Per' followed by a stylized flourish.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia, al contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico e al Capitolato Speciale d'Appalto.


Letto, confermato e sottoscritto.

Modica, addì 07/10/2021

Il Professionista

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aul', written over a long horizontal line that extends to the left.

Il Responsabile XI Settore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F.lli', written in a cursive style.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali":

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Modica, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro tempore, informa che i dati relativi a codesto Professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente - in Modica, P.zza P. di Napoli, 17 per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a) completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista quale Medico Competente del Comune;
- b) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f) tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a) Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b) Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c) professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione quale Medico Competente del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Modica. Titolare del trattamento è il Comune di Modica. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico - finanziaria, area tecnica e tecnico-manutentiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.